

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI
XV MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO

«*VERSO L'IMPRESA "SMART".*
GLI STRUMENTI LEGALI E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO»

NAPOLI, OTTOBRE - NOVEMBRE 2018

Martedì 23 ottobre 2018 (15:00-19:00)

- 1. Le prestazioni occasionali (CPO e Libretto di famiglia)**
- 2. Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)**



1.

***Le prestazioni occasionali
(CPO e Libretto di famiglia)***

INDICE

1. Fonti normative
2. I punti di intervento del Decreto n. 87/18
3. Testi a confronto
4. Le prestazioni occasionali dopo le modifiche del decreto dignità
5. Tipologia: CPO e Libretto di Famiglia
6. Aspetti comuni a CPO e Libretto di Famiglia
 - a) Limiti economici
 - b) Limiti di durata
 - c) Diritti del lavoratore
 - d) Natura del compenso
 - e) Piattaforma telematica INPS
 - f) Pagamento del prestatore da parte dell'INPS
7. Le prestazioni occasionali
8. Cpo nella pubblica amministrazione
9. Il Libretto di Famiglia
10. Le prestazioni occasionali in ambito sportivo (attività degli steward)

Fonti normative

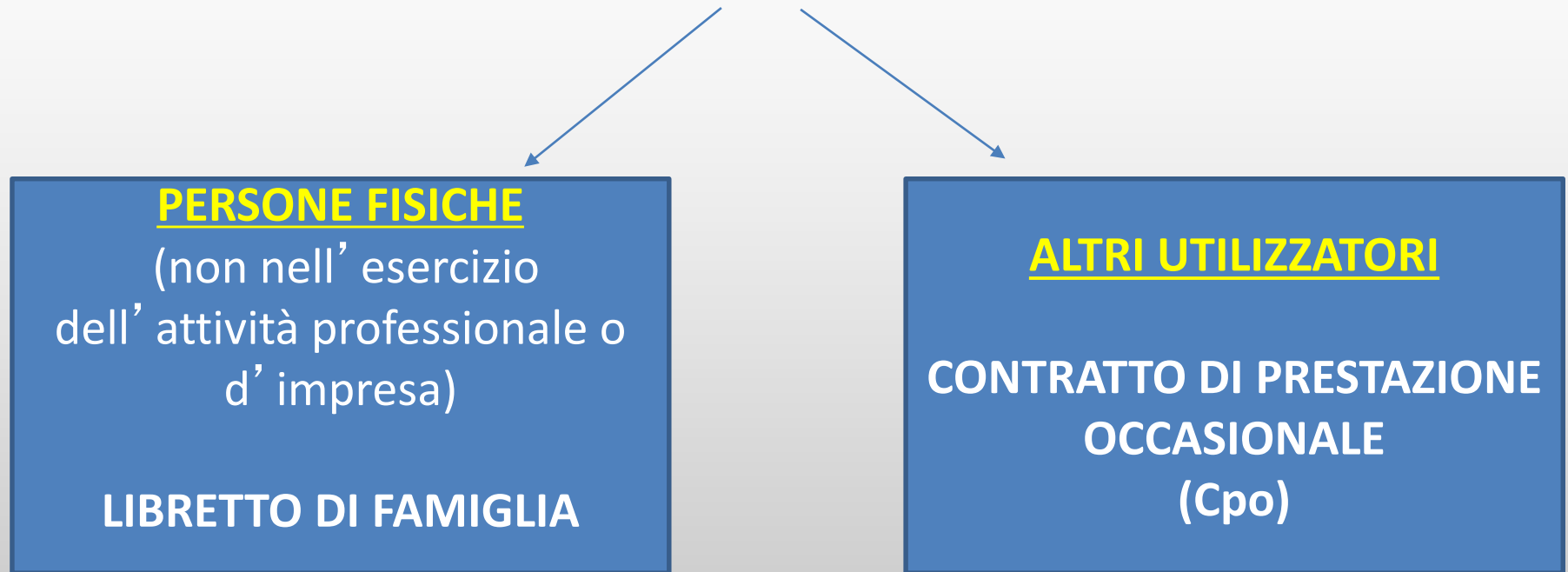
- **D.L. 50 del 24/04/2017 - art. 54 bis** (convertito in L. 96/2017 in vigore dal 24/06/2017 e modificato dal **D.L. 87/2018 art. 2-bis**)
- **Circolare INPS n. 103/2018 del 17/10/2018**
- Circolare INPS n. 107/2017
- Circolare INPS n. 115/2017
- Circolare INPS n. 174/2017
- Messaggio INPS n. 2887/2017
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 81/2017
- Circ. ITL n. 5/2017
- Nota INL 7427/2017
- Messaggio INPS n. 2121/2018
- Messaggio INPS n. 3193/2018
- Circolare INPS n. 95/2018

Le nuove prestazioni occasionali

L'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017 ha previsto il nuovo istituto le “nuove prestazioni occasionali”.

Le innovazioni normative sono state ampiamente illustrate con la Circ. INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e con le successive istruzioni di dettaglio (messaggi n. 2887 del 12 luglio 2017, n. 3662 del 25 luglio 2017 e n. 3177 del 31 luglio 2017).

Le prestazioni occasionali si distinguono in **due tipologie**, che assumono una denominazione diversa, **a seconda del tipo di committente**:



Il contratto di prestazione occasionale e il libretto di famiglia hanno alcune **caratteristiche comuni** e alcune **previsioni normative “dedicate”** che le differenziano non solo nella tipologia di committente.

I punti di intervento del Decreto Dignità

Successivamente, l'art. 2-bis D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), conv. in L. n. 96/2018 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale che si possono così riassumere:

- **TURISMO**: **ampliamento della dimensione delle aziende del settore (alberghiere e strutture ricettive)** che possono avvalersi delle prestazioni occasionali, ma limitatamente all'utilizzo di specifiche categorie di lavoratori svantaggiati;
- **TURISMO E AGRICOLTURA**: **ampliamento da tre a dieci giorni dell'arco temporale di riferimento in cui l'imprenditore** (agricolo, alberghiero o turismo struttura ricettiva) **intende avvalersi della prestazione con relativo monte ore complessivo** (per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di dieci giorni) **senza indicazione puntuale**
- **AGRICOLTURA**: **esclusione della sanzione amministrativa** nel caso in cui l'illecito commesso derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori

- **PRESTATORI OCCASIONALI**: aggiornamento della registrazione sul sito dell'INPS con eventuale “autocertificazione” del proprio “status” di appartenenza ad una delle c.d. categorie di lavoratori svantaggiati
- **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Possibilità di versare le somme a copertura delle prestazioni anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore)
- **MODALITA' DI INCASSO**: del corrispettivo da parte del prestatore, tramite univoco mandato ovvero autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore.

Il Decreto Dignità lascia pressoché inalterata la restante parte della norma in vigore.

Testi a confronto
***(art. 54 bis Decreto-Legge n. 50/2017 ANTE E
POST DECRETO DIGNITÀ)***

ANTE DECRETO DIGNITÀ	POST DECRETO DIGNITÀ
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;	INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.	INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione (...), e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...).	INVARIATO
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.	INVARIATO
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.	INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
- b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

POST DECRETO DIGNITÀ

7. Le amministrazioni pubbliche (...) possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

POST DECRETO DIGNITÀ

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, ***purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:***

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) persone disoccupate, (...); d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.	INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

Comma non presente nella versione originaria della norma

POST DECRETO DIGNITÀ

8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti (...). Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato (...).	INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis) , può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo (...) per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,(...) limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.	INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.	INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

POST DECRETO DIGNITÀ

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ***ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;***

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purchè non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.	INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa ((, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore)), attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali ((a favore dell'INPS)).	INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

POST DECRETO DIGNITÀ

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, ***anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore***, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali ***a favore dell'INPS.***

ANTE DECRETO DIGNITÀ

POST DECRETO DIGNITÀ

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

POST DECRETO DIGNITÀ

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;

ANTE DECRETO DIGNITÀ

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

POST DECRETO DIGNITÀ

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, ***fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.*** Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

ANTE DECRETO DIGNITÀ

POST DECRETO DIGNITÀ

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

POST DECRETO DIGNITÀ

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

INVARIATO

<u>ANTE</u> DECRETO DIGNITÀ	<u>POST</u> DECRETO DIGNITÀ
Periodo non presente nella versione originaria della norma	<i>A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore)).</i>

ANTE DECRETO DIGNITÀ

Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

ANTE DECRETO DIGNITÀ

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

POST DECRETO DIGNITÀ

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, ***salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8.*** Non si applica la procedura di diffida (...).

ANTE DECRETO DIGNITÀ

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

POST DECRETO DIGNITÀ

INVARIATO

Le prestazioni occasionali dopo le modifiche del decreto dignità

DISCIPLINA

- 1. ASPETTI COMUNI***
- 2. DISCIPLINA CPO***
- 3. DISCIPLINA LIBRETTO DI FAMIGLIA***

ASPETTI COMUNI

- limiti economici
- limiti di durata
- diritti del lavoratore
- natura del compenso
- piattaforma telematica INPS
- pagamento del prestatore da parte dell'INPS

LIMITI ECONOMICI

(riferiti all'anno civile 1 gennaio-31 dicembre)

1. I compensi per ciascun prestatore, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**, non devono superare l'importo di 5.000,00 euro;
2. I compensi erogati da ciascun utilizzatore, con riferimento alla **totalità dei prestatori**, non devono superare l'importo di 5.000,00 euro;
3. le prestazioni **complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore** non devono superare l'importo di 2.500,00 euro.

I **compensi**, ai fini del raggiungimento dei limite in capo a ciascun utilizzatore (calcolato sulla totalità dei prestatori), sono **computati in misura pari al 75 %** del loro importo **per le prestazioni rese dalle seguenti tipologie di soggetti:**

1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
3. persone disoccupate (in possesso della DID);
4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

CONDIZIONE CONFERMATA DAL DECRETO DIGNITÀ

“ purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica INPS, autocertifichino la relativa condizione ’ ’

LIMITI DI DURATA

La prestazione, nei confronti del singolo utilizzatore, può essere resa per un massimo di **280 ore** nell'arco del medesimo anno civile (1/1 – 31/12).

DIRITTI DEL LAVORATORE

Il prestatore ha diritto **all'assicurazione generale** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il prestatore ha diritto al **riposo giornaliero**, alle **pause** e ai **riposi settimanali** secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

NATURA DEL COMPENSO

Il compenso percepito dal prestatore è esente da imposizione fiscale, non incide sull'eventuale stato di disoccupazione.

Per i soggetti extracomunitari il compenso percepito è utile ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

PIATTAFORMA TELEMATICA INPS

Per attivare una prestazione del **Libretto di Famiglia (LF)** e del **Contratto di prestazione occasionale (Cpo)**, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita **piattaforma telematica predisposta dall'Istituto**, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/ Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali).

Per le operazioni è possibile avvalersi anche di un **intermediario abilitato** (CdL, commercialisti, ecc.) e, solo per l'accesso al Libretto di Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti anche da un ente di patronato.

PIATTAFORMA TELEMATICA INPS

La **piattaforma INPS** supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di **versamento F24**, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.

Il committente non privato (dunque solo per il CPO) può alimentare il proprio “portafoglio” anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore.

Questo comporta che sarà il professionista a pagare anticipatamente per poi rivalersi delle somme tramite fatturazione al cliente.

La problematica del pagamento, qualunque sia il sistema adottato per rifornire il proprio “portafoglio”, risiede nelle tempistiche di riconoscimento del credito disponibile da parte dell’INPS, la quale si riserva 9/10 giorni per mettere a disposizione le somme versate.

Questo ostacola la tempestività e l’urgenza del ricorso alle prestazioni occasionali, costringendo il committente o a pianificare, ove possibile, le prestazioni con un certo anticipo, o in alternativa ad immobilizzare delle somme presso l’INPS per avere sempre a disposizione un credito da poter utilizzare.

L’INPS, con messaggio 2121/2018, ha messo a disposizione una procedura per ottenere il rimborso di somme versate e non utilizzate.

PAGAMENTO DEL PRESTATORE DA PARTE DELL'INPS

L'erogazione del compenso avverrà da parte dell'INPS entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione**. Il compenso sarà accreditato sul c/c bancario, o sulla carta di credito, del prestatore, previa comunicazione dell'IBAN in fase di registrazione.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.a.; in tal caso gli oneri di pagamento, pari a 2,60 euro, sono trattenuti dal compenso spettante al prestatore.

NUOVA MODALITÀ INTRODotta DAL DECRETO DIGNITÀ ALTERNATIVA A QUELLE GIÀ ESISTENTI, MA ATTIVABILE SOLO SU RICHIESTA DEL PRESTATORE



A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.



CONSEGUENZE

Il committente non può sottrarsi all'obbligo di stampa del mandato univoco ove il prestatore abbia scelto questa opzione di incasso.

Inoltre si accorciano le tempistiche dell'incasso stesso per il prestatore. La dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica infatti è revocabile solo quando la prestazione non sia avvenuta, ed entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla prevista prestazione. Dunque il prestatore potrà incassare il compenso entro 18 giorni dalla prestazione.

Con le altre modalità invece si rimanda il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello della conclusione della prestazione. A seconda che questa sia stata resa all'inizio o alla fine di un mese converrà la nuova opzione di pagamento o risulterà irrilevante il vantaggio temporale.

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO)

SOGGETTI FRUITORI

Possono fare ricorso al CPO, per fruire di **prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità**, i seguenti soggetti:

- **professionisti,**
- **lavoratori autonomi,**
- **imprenditori,**
- **associazioni,**
- **fondazioni ed altri enti di natura privata,**

LIMITI

È vietato il ricorso al Cpo nei seguenti casi:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di **5 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato (*)

(*) ad eccezione delle **aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo**, per le attività lavorative rese dai **soggetti di cui al comma 8**, e che hanno alle proprie dipendenze **fino a 8 lavoratori**;



Modifica introdotta dal Decreto dignità.

Dunque le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo possono ricorrere al CPO se hanno una dimensione aziendale maggiore (fino a 8) solo se il prestatore è un **soggetto svantaggiato**.



SOGGETTI SVANTAGGIATI

I soggetti svantaggiati sono:

- a) *titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;*
- b) *giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;*
- c) *persone disoccupate con DID (Dichiarazione di immediata disponibilità online);*
- d) *percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.*

Per prestazioni di **soggetti non svantaggiati** i committenti aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo subiscono la **regola generale della dimensione fino a 5 dipendenti**.

CALCOLO FORZA AZIENDALE

Come di calcola la forza lavoro?

Media occupazionale

La **circ. INPS n. 107/2017** ha chiarito che il **periodo** da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il **semestre che va dall'8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.**

Ad esempio:

se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2018, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2017 (ottavo mese precedente) ad aprile 2018 (terzo mese precedente).

Come si effettua il computo?

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Devono essere ricompresi i **lavoratori di qualunque qualifica** (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

I lavoratori **part-time** sono computati in proporzione all'orario svolto.

I lavoratori **intermittenti** in proporzione all'orario **effettivamente** svolto nel semestre.

Inoltre

Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.

Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

AZIENDE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TURISMO

La Circ. INPS n. 103 del 17/10/2018 chiarisce che nel nuovo regime di miglior favore riservato alle “aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo” rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
- residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Circolare INPS
n. 103/2018

AZIENDE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TURISMO

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il **Registro delle imprese**.

I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno **dichiarare**, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di **svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all'Istituto per la verifica della corretta classificazione**.

Circolare INPS
n. 103/2018

LIMITI ULTERIORI

È vietato inoltre il ricorso al Cpo nei seguenti casi:

- b)** da parte delle **imprese del settore agricolo**, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (soggetti svantaggiati) purchè non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il Decreto dignità ha introdotto, per le sole prestazioni da rendere a favore di committente agricolo, l'obbligo da parte del prestatore di **autocertificare**, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
- c)** da parte delle **imprese dell'edilizia** e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di **escavazione** o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, **cave** e torbiere;
- d)** nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

DIVIETO GENERALE

Infine è **vietato** ricorrere al Cpo per prestazioni da parte di soggetti con i quali l'utente **abbia in corso, o abbia avuto nel corso dei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.**

MODALITA' E PROCEDURA

La comunicazione della prestazione deve essere effettuata **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e potrà essere revocata entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello previsto per lo svolgimento della prestazione stessa.

È possibile effettuare la **comunicazione tramite la piattaforma telematica dell' INPS o avvalendosi dei servizi di contact center**, messi a disposizione dal medesimo Istituto, fornendo le seguenti informazioni:

- dati identificativi del prestatore;
 - misura del compenso;
 - luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
 - data e ora di inizio e termine della prestazione lavorativa;
 - settore di impiego del prestatore;
 - altre informazioni per la gestione del rapporto
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni (novità del Decreto dignità)*



La regola generale vuole che il committente comunichi in modo puntuale la collocazione temporale e la durata della prestazione.

Per le gli imprenditori agricoli e le strutture alberghiere e ricettive del turismo invece la nuova previsione è che l'arco temporale di riferimento sia esteso a dieci giorni e con la sola indicazione di un monte ore presunto (quindi modificabile) e non esattamente collocato e distribuito.

COMPENSO

La misura del **compenso non deve essere inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9,00 euro per ogni ora di lavoro**.

L'importo del **compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative (36,00 euro), anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore**.

Dunque il compenso può anche essere modificato in aumento su decisione del committente.

In risposta ad un quesito sottoposto dal CNO, l'INPS ha precisato che se la prestazione inizia alle ore 22,00 del giorno 1 e termina alle ore 2,00 del giorno 2, il committente dovrà registrare due prestazioni, per un totale di 8 ore, in quanto il compenso di 36 euro è il corrispettivo minimo giornaliero previsto dalla legge

SETTORE AGRICOLO

Il limite temporale delle 4 ore è riferito all'arco temporale delle 10 giornate e non alla singola giornata (novità apportata dal Decreto dignità).

Compenso minimo: non è pari a 9,00 euro, ma è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura (cfr. INPS – Circ. n. 103/2018 e Messaggio n. 2887/2017).

Ad ogni modo, l'importo della **retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL** stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è articolato in 3 fasce, a seconda **dell'area di appartenenza del lavoratore**

(Area 1: 9,65 euro;

Area 2: 8,80 euro;

Area 3: 6,56 euro).

Sul compenso del prestatore si applicano **la contribuzione INPS (2,97 €/ora), il premio INAIL (0,32 €/ora) e gli oneri di gestione del servizio (0,12 €/ora).**

Il costo ammonta, pertanto, a 12,41 euro per ogni ora di prestazione lavorativa.

Quello giornaliero (per una prestazione **non superiore a 4 ore**) **ammonta a 49,64 euro**. Il costo per una prestazione pari a 8 ore, conseguentemente, sarà di euro 99,28.

Il prestatore riceve tramite **sms o e-mail** (ai contatti indicati in fase di registrazione) notifica dell'attivazione della prestazione e della eventuale revoca da parte del committente.

SANZIONI

MANCATA COMUNICAZIONE ANTICIPATA

In caso di **mancata comunicazione anticipata** (almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione) è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera**, per cui risulta accertata la violazione.



OVVERO DA PARTE DI SOGGETTI NON ABILITATI

È prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione, qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:

- imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese edili e settori affini o agricole (salvo le deroghe);
- imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
- imprese nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

INFRAZIONE NON SANABILE

Non è ammessa la diffida ma la sanzione è pagabile in misura ridotta ai sensi dell' art. 16 legge 689/1981.

L'importo della sanzione in misura ridotta , che è commisurata al numero di giornate e non al numero dei lavoratori (v. circ. INL n. 5/2017), sarà pari a euro 833,33 per ogni giornata non regolarmente denunciata entro i termini previsti dalla norma.

Quindi se la violazione coinvolge tre giornate, in cui rispettivamente hanno prestato attività 1, 3 e 2 lavoratori, la sanzione sarà comunque euro 833,33x3 (non per 6) = euro 2.499,99

REGIME SANZIONATORIO NEL SETTORE AGRICOLO

Il **Decreto dignità** ha previsto che se l'illecito è commesso da un imprenditore agricolo e deriva dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 (soggetti svantaggiati) la sanzione non è applicabile.

La nuova previsione tende a “premiare” la non intenzionalità dell'illecito commesso da parte dell'imprenditore che si sia fidato delle dichiarazioni del prestatore, problematica sempre attuale dove un committente (o anche datore di lavoro) non abbia modo di verificare lo status del prestatore (dipendente) che risulta però essenziale per la legittimità della prestazione.

SUPERAMENTO LIMITE MASSIMO PER COMMITTENTE: NESSUNA SANZIONE

Non è invece prevista alcuna sanzione in caso di superamento da parte del committente del limite dei compensi erogabili in un anno.

Dunque la sanzione scatta se si supera il compenso per il singolo prestatore, con il paradosso che nel rispetto di quest'ultimo limite il committente potrebbe avvalersi della prestazione di più prestatori superando il limite in capo all'utilizzatore senza incorrere in sanzioni.

CPO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a) (limite dimensionale) nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 (**280 ore per ciascun prestatore**), **esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali**:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro tramite Libretto di Famiglia solo le **persone fisiche non nell' esercizio dell' attività professionale o d' impresa.**

Mediante LF possono essere remunerate esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese per:

- **lavori domestici**, inclusi i lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento** privato supplementare.

Il Libretto di Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui **valore nominale è fissato in 10,00 euro**, utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un'ora** e di **importo netto pari ad euro 8,00**.

I restanti 2,00 euro saranno versati alla Gestione separata (1,65 €), all'INAIL (0,25 €) e all'INPS per oneri di gestione (0,10 €).

L'importo della prestazione oraria nel LF non è modificabile come nella prestazione occasionale (dove la norma prevede un importo minimo).

Dunque il Libretto di Famiglia è una sorta di **libretto di deposito**, che l'utilizzatore carica di una somma predeterminata che poi, in funzione della comunicazione del reale utilizzo, sarà riversata al prestatore e ai vari enti (INPS, INAIL).

La comunicazione dell'avvenuta prestazione deve essere effettuata al **termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo** a quello di svolgimento della prestazione stessa (a differenza della prestazione occasionale dove la comunicazione deve essere preventiva alla prestazione).

Il prestatore riceverà immediatamente un SMS o una e-mail da parte del sistema automatico dell'INPS che lo informerà dell'avvenuta comunicazione.

E' possibile effettuare la comunicazione **tramite la piattaforma telematica dell' INPS o avvalendosi dei servizi di contact center**, messi a disposizione dall' INPS, fornendo le seguenti informazioni:

- luogo di svolgimento della prestazione;
- numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- durata della prestazione;
- ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

Per le prestazioni di Libretto di Famiglia non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro (già esposta per la prestazione occasionale) in caso di mancata comunicazione prevista entro il 3 del mese successivo alle prestazioni.